

REGOLAMENTO SULLA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA AD USO IRRIGUO PER LA STAGIONE 2016

- 1) Tra le attività ed i compiti istituzionali dell'ENAS, rientra la gestione unitaria del sistema idrico multisettoriale regionale sia in modo diretto che indiretto (L.R. 19/2006 art.19 comma 1 lettera "a").
- 2) L'ENAS eroga l'**acqua grezza** destinata alla irrigazione dei terreni compresi nei comprensori ex ONC, Isili Nord e Valle dei Giunchi ed, in casi assolutamente eccezionali e di accertata indisponibilità delle infrastrutture consortili settoriali, a singoli utenti finali;
- 3) L'ENAS gestisce le acque contenute nella rete irrigua, quelle che costituiscono colature e residui provenienti dalle opere di trasporto, nonché le acque dei fossi e dei canali situati nel comprensorio.
- 4) Le acque, grezze, provengono da invasi artificiali, traverse e da tutte le altre fonti che costituiscono il sistema idrico multisettoriale e giungono al comprensorio mediante opere di trasporto anche a cielo aperto. Tali acque, pertanto, sono caratterizzate da **qualità chimico-fisiche variabili**. Conseguentemente, l'utente **riconosce ed accetta espressamente l'esonero di ogni responsabilità civile**, da parte dell'ENAS, per qualsiasi danno cagionato al sistema irriguo o danni connessi alla mancata o inadeguata produzione delle colture etc, dovuti alla qualità e quantità dell'acqua erogata.
- 5) La **stagione irrigua** inizia il **30 Aprile** e termina il **15 Ottobre**. Compatibilmente con l'esecuzione o il completamento degli interventi di manutenzione, l'ENAS inizia la distribuzione ordinaria a partire dal 30 Aprile. Le date di inizio e fine stagione irrigua possono essere modificate in relazione alla disponibilità globale di risorsa ed in relazione a particolari situazioni climatiche. In ogni stagione irrigua, nei termini e con le modalità indicate ai successivi articoli, l'Utente interessato deve presentare la richiesta all'ENAS per la fruizione del servizio irriguo.
- 6) L'acqua è erogata dall'ENAS entro il **limite massimo stagionale** di 8000 mc/ha compatibilmente con la disponibilità globale della risorsa.
- 7) Le possibili **riduzioni** nell'erogazione di acqua, nonché le **interruzioni** del servizio, a qualunque causa esse siano da attribuire, non determinano responsabilità alcuna a carico dell'ENAS per qualunque danno l'Utente subisca anche in dipendenza della mancata o inadeguata produzione delle colture. Qualora l'ENAS dovesse decidere di ricorrere all'erogazione dell'acqua secondo orari turnati, l'utente si impegna a **rispettare l'orario di turnazione**, comunicato mediante apposito avviso durante la stagione irrigua. L'ENAS potrà **delegare a terzi** (amministrazioni comunali di competenza, enti locali, società private, etc.) la gestione della turnazione e la verifica del rispetto della stessa. L'ENAS si riserva la facoltà di interrompere l'erogazione dell'acqua agli utenti che non dovessero rispettare le norme di turnazione.
- 8) Ai fini della gestione del servizio irriguo e della manutenzione delle opere irrigue, gli utenti hanno l'obbligo di consentire al personale dell'ENAS o a terzi delegati (amministrazioni comunali di competenza, enti locali, società private, etc.) l'**accesso** ai fondi chiusi, per la verifica della funzionalità degli impianti, per il **controllo** delle superfici e delle colture nonché per tutti i rilevamenti necessari.
- 9) La **richiesta di voler fruire del servizio di irrigazione** è fatta con apposito modulo disponibile presso l'ENAS e/o l'ufficio di zona del distretto irriguo in cui ricade il terreno da irrigare; essa deve essere **sottoscritta dall'Utente** ovvero da un suo rappresentante legale. Nella richiesta predetta devono essere indicati i dati anagrafici, desunti da un documento di cui si allegherà copia, il domicilio ed il codice fiscale ovvero la partita I.V.A. dell'Utente, numero di telefono e/o cellulare, gli **estremi catastali dei terreni** che formano il corpo aziendale, l'**esatta superficie da irrigare**, la **coltura** praticata ed il **titolo di godimento**. La richiesta vale esclusivamente per la stagione in corso.
- 10) All'atto della presentazione della richiesta di cui all'articolo precedente, l'Utente dovrà aver effettuato un versamento all'ENAS di un **anticipo in acconto pari a € 50,00** (euro cinquanta/00) **per ettaro**, dandone prova allegando alla stessa richiesta copia dell'attestazione, che verrà scomputato dall'importo dovuto totale stagionale con l'emissione della fattura di saldo. Qualora i terreni oggetto della richiesta, fossero stati interessati da irrigazione nella stagione irrigua precedente, l'Utente dovrà altresì allegare copia di ricevuta attestante il **versamento del saldo** dovuto per tale stagione. In assenza dell'attestazione di tali versamenti allegati alla presentazione della detta richiesta, **non si procederà all'accettazione della stessa**.
- 11) La richiesta di irrigazione deve essere corredata da una **planimetria catastale** da cui risulti la sistemazione aziendale e la presenza di eventuali tare; se trattasi di prima domanda dovrà essere allegata la planimetria catastale dell'intera azienda; sulla planimetria catastale dovranno essere perimetrate ed identificate con una lettera dell'alfabeto, da riportarsi anche sull'apposito spazio del modulo di richiesta, le aree interessate dall'irrigazione, sia nel caso in cui queste coincidano con le particelle catastali, che nel caso in cui ne costituiscano una porzione.
- 12) La richiesta di irrigazione dovrà essere presentata presso la sede ENAS, via Mameli n.88, 09123 Cagliari o inviata allo stesso indirizzo per raccomandata. Il **periodo** per la presentazione delle domande decorre dal **15 Febbraio** e scade il **31 Marzo**. L'ENAS si riserva la facoltà di apportare **modifiche in diminuzione** sulla estensione delle superfici da irrigare nei limiti delle risorse idriche disponibili dandone comunicazione tramite raccomandata all'Utente.
- 13) Le comunicazioni di **variazione** di superficie e di coltura e le eventuali rinunce al servizio irriguo devono essere presentate entro il **30 Maggio**; tale termine è prorogato al 31 agosto soltanto per la coltura del carciofo. L'ENAS si riserva di approvare le variazioni di superficie da irrigare e comunque l'Utente, nei casi di rinuncia, resta impegnato al pagamento del corrispettivo pari al **20%** della superficie disdetta.
- 14) L'acqua può essere erogata anche nella forma delle **adacquate di soccorso**, ma limitatamente alle colture asciutte: vigneto, mandorleto e quelle autunno - vernine. La richiesta per le eventuali **adacquate di soccorso** dovrà essere presentata presso l'ufficio di zona del distretto irriguo in cui ricade il terreno da irrigare una settimana prima della data in cui si ritiene di dover usufruire del servizio. In difetto dei termini di tale presentazione l'ENAS potrà non erogare il servizio richiesto. I moduli, appositi per adacquate di soccorso, saranno reperibili a partire dal **15 Aprile** presso gli stessi uffici di zona.
- 15) La **tariffa** dell'acqua ad uso irriguo sarà quella stabilita annualmente ai sensi e secondo le procedure indicate dall'art. 17 della L.R. 19/06 e ss.mm.ii.
- 16) Per le utenze dotate di strumenti di misura, il rilevamento dei consumi avverrà attraverso lettura, da parte del personale ENAS, del contatore installato presso l'utenza, ad inizio stagione, in corrispondenza dell'attivazione dell'utenza stessa, ed a fine stagione. L'ENAS potrà eseguire ulteriori rilevamenti intermedi. Nei casi di **malfunzionamento** o di manomissione del **contatore**, ovvero nell'impossibilità di effettuare il rilevamento dei volumi idrici erogati, verrà contabilizzato un consumo forfettario sulla base delle caratteristiche dell'utenza, secondo le modalità indicate all'art. 17, e/o dei dati storici disponibili, salva la dimostrazione, da parte dell'Utente, dell'effettivo minor consumo.
- 17) Per le utenze sprovviste di strumenti di misura, il consumo sarà determinato moltiplicando la dotazione in mc/ha, definita in base al tipo di coltura, per la superficie dichiarata dall'Utente o verificata dall'ENAS anche ai sensi del successivo articolo 29). In particolare, si considerano in Fascia A, con una dotazione di 8000 mc/ha le seguenti colture: Mais (M), Miscanto (S), Erba Medica (E1), Trifoglio (E2), Lioietto (E3), Ladino (E4), Altre erbe foraggere (E5); Fascia B, con una dotazione di 6000 mc/ha: Pomodori (P), Ortaggi (G), Asparagi (A), Barbabietole (B), Carciofi (C), Frutteto (F), Altro (X); Fascia C, con una dotazione di 4000 mc/ha: Oliveto (O), Vigneto (V), Elicicoltura (L).
- 18) Nel caso in cui il consumo venga calcolato ai sensi del precedente articolo, all'Utente che richieda da una a quattro **adacquate di soccorso** verrà applicato, per ogni adacquata, un corrispettivo pari al **15%** della superficie richiesta per la stessa adacquata. Oltre la **quarta adacquata di soccorso** verrà applicata l'intera dotazione per la relativa coltura. Il corrispettivo per le adacquate di soccorso richieste sarà addebitato comunque, anche nell'ipotesi di successiva rinuncia.
- 19) L'Utente ha l'obbligo di **utilizzare l'acqua con la massima diligenza**, al fine di evitare ogni possibile spreco. Deve, inoltre, osservare ogni disposizione data dall'ENAS nei casi in cui la limitata disponibilità d'acqua imponga un'erogazione a turni prestabiliti o altre limitazioni nell'interesse collettivo.
- 20) L'Utente ha l'obbligo di dare una **adeguata sistemazione ai terreni** da irrigare e osservare e fare osservare agli eventuali dipendenti ogni prescrizione dell'ENAS.
- 21) L'Utente deve segnalare tempestivamente all'ufficio competente i **prelievi abusivi** d'acqua operati a suo danno. Deve altresì segnalare tempestivamente i **guasti** agli impianti di irrigazione e/o i danni ai canali, ai vasconi ed alle reti irrigue di pertinenza consortile, al fine di evitare perdite che possano arrecare danno alle colture praticate nei suoi terreni e/o quelli circostanti.
- 22) Gli utenti proprietari e/o conduttori di fondi in cui sono ubicate le opere di presa dalla rete pubblica sono tenuti a consentire agli altri utenti interessati ad effettuare **derivazioni d'acqua**, il trasporto dell'acqua stessa attraverso i loro fondi, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1033 del Codice Civile. Uguale obbligo incombe sugli utenti proprietari e/o conduttori di fondi, nei quali non sia ubicata alcuna opera di presa, che debbono essere necessariamente attraversati per il trasporto dell'acqua derivata da altri utenti. L'Utente dovrà consentire altresì l'ubicazione sul proprio fondo delle strutture fisse necessarie al trasporto dell'acqua a scopo irriguo in favore di altri utenti, ai sensi dell'articolo 1034 del Codice Civile.
- 23) I quantitativi d'acqua assegnati per **uso agricolo diverso da quello irriguo** potranno essere derivati dalla rete solo nei giorni di esercizio del comizio.
- 24) L'Utente deve rispettare scrupolosamente le **distanze**, dalle opere pubbliche consortili, fissate per piantagioni, recinzioni, manufatti e costruzioni di ogni tipo.
- 25) È vietata qualsiasi manovra che possa danneggiare le reti di dispensa e l'allaccio di apparecchi di aspirazione dall'idrante.
- 26) Sono vietati i **sistemi** con le caratteristiche di **irrigazione** incompatibili con le caratteristiche tecniche di funzionamento degli impianti, in particolare è vietato il sistema di irrigazione per scorrimento ed infiltrazione. Tali sistemi possono essere eccezionalmente autorizzati dall'ENAS, purché essi siano richiesti da esigenze particolari e non ricorrenti. Richiamando l'art. 4 del presente regolamento, l'ENAS non è responsabile dei danni arrecati alle colture o dei danni connessi alla mancata o inadeguata produzione delle colture stesse per qualsiasi motivo connessi all'incompatibilità del sistema di irrigazione utilizzato con la qualità dell'acqua grezza erogata.
- 27) L'Utente che **sprechi** ovvero usi negligenza l'acqua assegnatagli è tenuto a risarcire il danno provocato all'ENAS ed a terzi, esonerando l'ENAS stesso da ogni responsabilità al riguardo.
- 28) L'Utente è responsabile anche dei **danni** causati alle strutture irrigue. A tal fine egli espressamente dichiara di essere a conoscenza della circostanza che nei propri terreni esistono condotte d'acqua situate a profondità variabile.
- 29) L'**inosservanza dei termini** di cui all'articolo 12) comporta, a titolo di penale, una maggiorazione pari al **10%** della superficie irrigata. L'ENAS si riserva la facoltà di accettare o meno le richieste di irrigazione presentate fuori termine. Se è accertato che la **superficie irrigata è superiore** a quella indicata nella richiesta, viene applicata a titolo di penale, per la superficie irrigata e non indicata, una maggiorazione pari al **30%** della superficie irrigata. Se l'ENAS dovesse riscontrare che i terreni sono stati irrigati senza preventiva richiesta scritta, coloro che hanno **irrigato abusivamente** sono tenuti a regolarizzare la loro posizione entro **5 giorni** dall'avvenuto riscontro, pena la **sospensione immediata dell'erogazione** dell'acqua e fatte salve le eventuali ulteriori azioni che l'ENAS si riserva di far valere davanti alle competenti autorità giudiziarie. In ogni caso verrà applicata, a titolo di penale, una maggiorazione pari al **50%** della superficie irrigata. L'accertamento della stessa violazione negli anni successivi comporta l'applicazione, a titolo di penale, di una maggiorazione pari al **100%** della superficie irrigata.
- 30) L'inosservanza del disposto di cui agli articoli 19), 20), 23), 24), 25), 26) ed il compimento di qualsiasi atto comunque pregiudizievole per gli interessi dell'ENAS e della collettività agricola, comporta l'applicazione di una **penale** da un minimo di **€ 25,00** ad un massimo di **€ 500,00** calcolata, a insindacabile giudizio dell'ENAS, in proporzione alla gravità del fatto ed all'entità del pregiudizio, da valutarsi con specifica relazione tecnica di contestazione da parte dell'ENAS. In tutte le fattispecie in cui è prevista l'applicazione di una penale a qualsiasi titolo applicata, l'ENAS si riserva il diritto di sospendere, in qualsiasi momento a proprio insindacabile giudizio, l'erogazione dell'acqua.
- 31) L'Utente provvede al **pagamento delle fatture** emesse dall'ENAS entro **30 giorni** dal ricevimento delle stesse inviate tramite raccomandata A/R con altro mezzo. Decorso inutilmente tale termine la somma contabilizzata in fattura produrrà interessi di mora secondo il disposto del D.lgs n° 231/02 e ss.mm.ii., fatta salva in ogni caso la facoltà dell'ENAS di interrompere o sospendere il servizio, anche ai sensi del precedente articolo 30).
- 32) In caso di situazione di **mososità**, fatto salvo quanto previsto all'articolo precedente, l'ENAS si riserva la facoltà di non fornire il servizio per le stagioni irrigue successive, anche nei confronti di chiunque subentri a qualunque titolo nell'uso dell/i fondo/i.

Data ____/____/____

per accettazione l'Utente

- 33) Si approvano specificatamente per iscritto gli articoli 4), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 29), 30), 29), 30), 31) e 32) anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Data ____/____/____

per accettazione l'Utente